

*Argomento n. 7 all'o.d.g.**Parere n. 6 del 12.12.2019*

OGGETTO: Domanda in data 23.12.2016, acquisita in V.I.A. al prot. n. 508000 del 23.12.2016 per l'ampliamento ed accorpamento delle cave di sabbia e ghiaia denominate rispettivamente "CA' CERÉ" e "CA' VIGNEGGETTA" in un unico bacino estrattivo denominato "CAVA CERÉ" e sito in Comune di Pescantina (VR). Ditta Inerti S. Valentino s.r.l.

La C.T.R.A.E.

- VISTA** l'istanza in data 23.12.2016 con la quale la ditta Inerti San Valentino s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione ed approvazione all'ampliamento ed accorpamento delle cave di sabbia e ghiaia denominate rispettivamente "CA' CERÉ" e "CA' VIGNEGGETTA" in un unico bacino estrattivo denominato "CAVA CERÉ" sita in Comune di Pescantina (VR) con procedura di V.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 940/2017, allegando la relativa documentazione tecnica;
- RILEVATO** che la domanda di ampliamento è stata pubblicata in data 23.12.2016 sul quotidiano "Il Gazzettino" ed in data 10.01.2017 i contenuti del progetto sono stati presentati al pubblico;
- VISTE** le successive integrazioni documentali volontarie presentate dalla ditta Inerti San Valentino s.r.l., acquisite in Regione al prot. n. 349055 del 05.08.2019 e al prot. n. 360351 del 13.08.2019, e pubblicate sul sito web della Regione del Veneto;
- VISTO** il decreto n. 511 del 08.11.2019 con il quale la Direzione Ambiente, facendo proprio il parere n. 97 del 23.10.2019 espresso dal Comitato Tecnico Regionale di V.I.A., ha rilasciato provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento ed accorpamento delle cave "Vigneghetta" e Cà Cerè in un unico bacino estrattivo denominato "Cava Cerè", subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e raccomandazioni riportate nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 97/2019;
- VISTO** il parere favorevole n. 97 del 23.10.2019, espresso dal Comitato Tecnico Regionale di V.I.A., al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale il quale, dando atto della non necessità di procedura di V.INC.A., ha prescritto quanto segue:

Prescrizioni di natura ambientale:

1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.

Verbale C.T.R.A.E. del 12.12.2019
Pag. n. 43 di 52



2. Dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel parere espresso dalla Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona acquisito in data 06/11/2018 al protocollo 460658:
 - 2.1 il Consorzio di Bonifica Veronese propone di rinnovare l'accordo per lo scarico riversante nella cava per la eventuale raccolta delle acque di piena scaricate dal torrente Lena e fuoriuscenti dal manufatto scaricatore realizzato dal consorzio medesimo;
 - 2.2 aggiornare il computo metrico estimativo delle opere di ricomposizione ambientale della cava sulla base delle superfici effettive che risultano tenendo conto dell'inclinazione delle scarpate determinandone anche il prezzo unitario per mq.
3. Dovrà essere rispettato quanto indicato dal Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza (parere in data 11/01/2018 protocollo n. 670 - class. 34.10.06, acquisito al protocollo regionale 11302 in data 11/01/2018):

"[...] a condizione che siano ripristinati i segni del tessuto agrario cancellati dallo scavo mediante la riformazione delle linee perimetrali delle colture anche con l'ausilio di filari alberati di idonee specie arboree.

In base alla documentazione agli atti della Soprintendenza non risultano essere mai avvenuti nell'area rinvenimenti archeologici, pur essendo il sito oggetto dell'intervento assai favorevole all'occupazione antropica, anche per il passaggio a breve distanza dell'antica strada romana nota come Claudia Augusta Padana. L'assenza di rinvenimenti è quindi probabilmente dovuta a fattori casuali, quali l'assenza di ricerche archeologiche e di scavi di archeologia preventiva.

Poiché nell'area in questione si ha un "vuoto" nella conoscenza delle potenzialità archeologiche, come misura cautelativa, onde verificare, in maniera circostanziata, l'esistenza (o meno) di un rischio archeologico, evitando e riducendo gli impatti negativi del progetto sull'eventuale patrimonio esistente, si ritiene utile e opportuno che l'intervento di ampliamento sia proceduto da saggi archeologici preventivi, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area oggetto dell'intervento. Tali saggi dovranno essere effettuati da archeologi di adeguata professionalità, secondo strategie da concordare con questa Soprintendenza."
4. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica del 29/12/2018 (acquisita dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A. in data 02/01/2018 con protocollo 542882), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività mineraria:
 - 4.1 di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Coenonympha oedippus, Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Pernis apivorus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Pipistrellus kuhlii*) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
 - 4.2 di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
5. Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi.
6. Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti.
7. Sia previsto il monitoraggio, nel corso del primo anno di attività e con cadenza mensile, dei livelli di produzione di rumori e polveri, riferiti ai recettori più sensibili posti in prossimità dell'area di cava, con particolare riferimento alla loc. Sotto Ceo, trasmettendo i risultati alle Amministrazioni

Verbale C.T.R.A.E. del 12.12.2019

Pag. n. 44 di 52



comunali coinvolte.

8. La manutenzione dei macchinari, con particolare attenzione a motori, e marmitte, utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava. I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento.
9. Entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, venga prodotta una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti ed in condizioni di massima gravosità dell'impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e all'Autorità Competente. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune e all'Autorità Competente un piano di interventi per il rientro nei limiti.

Prescrizioni di natura mineraria:

- a. La Ditta proponente dovrà essere presentata alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia e al Consorzio di Bonifica Veronese, prima della valutazione da parte della CTRAE, una relazione progettuale e carrellate tavole grafiche relative alle integrazioni dei volumi di laminazione delle piene del vicino torrente Lena, che la Ditta stessa si era impegnata a realizzare e mantenere in forza dell'Atto Unilaterale d'Obbligo in data 18/06/2004 e delle successive modifiche tecniche proposte dalla Società con nota in data 06/12/2016 (valutate favorevolmente dal Consorzio) (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016).
- b. La Ditta dovrà presentare, prima del successivo passaggio previsto dall'iter amministrativo dell'istanza, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione redatto ai sensi della D.G.R. n. 761/2010 completo di documentazione attestante l'esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura, nonché di idonea relazione tecnica che giustifichi e quantifichi nel dettaglio le volumetrie di materiale, anche proveniente dall'esterno all'area di cava, ritenuti necessari alla realizzazione della ricomposizione ambientale;
- c. la Ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della Ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
- d. subordinare l'inizio della coltivazione del lotto n. 3 all'attestazione di avvenuta ricomposizione ambientale del lotto n. 1;
- e. la Ditta deve regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale. La Ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
- f. la Ditta deve concludere i lavori di estrazione entro 14 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 15 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La Ditta dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;
- g. la Ditta dovrà ottemperare a tutte le ulteriori prescrizioni che verranno inserite nel provvedimento

Verbale C.T.R.A.E. del 12.12.2019

Pag. n. 45 di 52



finale di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava.

CONSIDERATO che le prescrizioni contenute nel parere n. 97/2019 espresso dal Comitato Tecnico Regionale di V.I.A. e fatte proprie nel decreto n. 511 del 08.11.2019, con il quale la Direzione Ambiente ha rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento ed accorpamento delle cave "Vigneghetta" e Cà Cerè", sono state accolte e riportate nel presente parere;

VISTA la nota prot. n. 3172 del 20.02.2017, acquisita in Regione al prot. n. 69202 del 20.02.2017, con la quale il Comune di Pescantina ha reiterato il proprio parere contrario espresso in occasione del ricorso al T.A.R. nei confronti di precedente provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di analogo ampliamento ed accorpamento delle medesime cave;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 25.10.2017 ha espresso parere favorevole subordinandolo a quanto segue:

- Il consorzio di bonifica veronese propone di rinnovare l'accordo per lo scarico riversante nella cava per la cava per la eventuale raccolta delle acque di piena scaricate dal torrente Lena e fuoriuscenti dal manufatto scaricatore realizzato dal consorzio medesimo;
- Aggiornare il computo metrico estimativo delle opere di ricomposizione ambientale della cava sulla base delle superfici effettive che risultano tenendo conto dell'inclinazione delle scarpate determinandone anche il prezzo unitario per mq;

CONSIDERATO che il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Verona, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del P.R.A.C., è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti;

DATO ATTO che il P.R.A.C. è stato approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018 e che conseguentemente il parere della C.T.P.A.C. non assume più valenza di obbligarietà e vincolo;

CONSIDERATO che la prescrizione contenuta nella prima alinea del parere favorevole della C.T.P.A.C. di Verona è stata accolta e riportata nel presente parere mentre quanto prescritto alla seconda alinea del parere medesimo è stato soddisfatto dalla ditta con la presentazione di documentazione integrativa acquisita in Regione al prot. n. 360351 del 13.08.2019;

VISTO il parere del 02.01.2018 espresso dalla struttura competente in materia di V.INC.A., con il quale è stata verificata l'effettiva non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale, come dichiarato dalla ditta che riteneva l'intervento richiesto riconducibile a quanto previsto all'allegato A paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299/2014 "progetti ed interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000, che prescrive:

- di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Coenonympha oedippus*, *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Pipisterillus kuhli*) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto,
- di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che le prescrizioni contenute nel parere espresso dalla struttura competente in materia di V.INC.A. in data 02.01.2018 sono state accolte e riportate nel presente parere;

CONSIDERATO che, in ordine alla valutazione del rapporto tra attività di cava e produttività agricola (art. 17 del P.T.R.C.), la cava ha solo effetti temporanei sulla produttività agricola dei terreni oggetto dello scavo e che, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale come previsti nel progetto di coltivazione, i terreni saranno restituiti all'uso agricolo originario previa redistribuzione del terreno precedentemente accantonato e ricostituzione del suolo agrario, e più precisamente il fondo cava ad uso agricolo e le scarpate a prato;

VISTO il piano di gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs n. 117/2008 dal quale emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione ed è autorizzabile con prescrizioni;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i

Verbale C.T.R.A.E. del 12.12.2019
Pag. n. 46 di 52



pareri finora rilasciati;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, a maggioranza, con:

voti favorevoli n. 7

voti contrari n. 1 (Trevisan)

astenuti n. 0

su 8 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

- al rilascio dell'autorizzazione, anche ai fini minerari, alla coltivazione in ampliamento ed accorpamento delle cave denominate "CA' VIGNEGHETTA" e "CA' CERÉ" in un unico bacino estrattivo denominato "CAVA CERÉ";
- all'assorbimento, modifica e sostituzione delle precedenti D.G.R. n. 3 del 22.01.2008 e D.G.R. n. 1756 del 12.07.2005 di autorizzazione alla coltivazione rispettivamente della cava "CA' VIGNEGHETTA" e "CA' CERÉ" da parte del nuovo provvedimento autorizzativo;
- all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010, subordinatamente all'esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura relativo all'area di cava in ampliamento areale che la ditta dovrà presentare prima della redazione del provvedimento autorizzativo;

con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, deve presentare alla Direzione regionale Difesa del Suolo:
 - a. la ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
 - b. documentazione comprovante il possesso dei titoli di disponibilità dell'intera area di cava e delle eventuali aree pertinenziali, debitamente registrati all'Ufficio del registro e controfirmati da codesta ditta in originale, aventi almeno la durata della coltivazione di cava;
 - c. relazione progettuale e correlate tavole grafiche definitive ed approvate dal Consorzio di Bonifica Veronese, relative alle integrazioni dei volumi di laminazione delle piene del vicino torrente Lena, che la Ditta stessa si era impegnata a realizzare e mantenere in forza dell'Atto Unilaterale d'Obbligo in data 18.06.2004 e delle successive modifiche tecniche proposte dalla ditta medesima con nota in data 06.12.2016 e valutate favorevolmente dal Consorzio;
2. la ditta dovrà mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Coenonympha oedippus*, *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Pipistrellus kuhlii*)

Verbale C.T.R.A.E. del 12.12.2019

Pag. n. 47 di 52



ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;

3. la ditta dovrà verificare e documentare il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
4. la ditta dovrà rispettare quanto indicato dal Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza (parere in data 11/01/2018 protocollo n. 670 - class. 34.10.06, acquisito al protocollo regionale 11302 in data 11/01/2018):

"[...] a condizione che siano ripristinati i segni del tessuto agrario cancellati dallo scavo mediante la riformazione delle linee perimetrali delle culture anche con l'ausilio di filari alberati di idonee specie arboree.

In base alla documentazione agli atti della Soprintendenza non risultano essere mai avvenuti nell'area rinvenimenti archeologici, pur essendo il sito oggetto dell'intervento assai favorevole all'occupazione antropica, anche per il passaggio a breve distanza dell'antica strada romana nota come Claudia Augusta Padana. L'assenza di rinvenimenti è quindi probabilmente dovuta a fattori casuali, quali l'assenza di ricerche archeologiche e di scavi di archeologia preventiva.

Poiché nell'area in questione si ha un "vuoto" nella conoscenza delle potenzialità archeologiche, come misura cautelativa, onde verificare, in maniera circostanziata, l'esistenza (o meno) di un rischio archeologico, evitando e riducendo gli impatti negativi del progetto sull'eventuale patrimonio esistente, si ritiene utile e opportuno che l'intervento di ampliamento sia proceduto da saggi archeologici preventivi, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area oggetto dell'intervento. Tali saggi dovranno essere effettuati da archeologi di adeguata professionalità, secondo strategie da concordare con questa Soprintendenza."

5. la ditta dovrà prevedere, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB e tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi.
6. la ditta dovrà provvedere, durante i lavori di coltivazione, ad umidificare opportunamente i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri;
7. la ditta dovrà mantenere i macchinari in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti;
8. la ditta dovrà provvedere alla manutenzione dei macchinari, con particolare attenzione a motori e marmitte utilizzati per la coltivazione della cava, che dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti, allontanando tempestivamente dall'area della cava i macchinari dismessi;
9. la ditta dovrà provvedere affinché i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose siano omologati e rispettino le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
10. la ditta dovrà produrre una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it) nonché provvedere al monitoraggio con cadenza mensile dei livelli di produzione di rumori e polveri, riferiti ai recettori più sensibili posti in prossimità dell'area di cava ed in condizioni di massima gravosità dell'impianto, con particolare riferimento alla loc. Sotto Ceo, all'attivazione di ciascuno dei lotti di coltivazione e trasmettere il documento di verifica ed i dati rilevati all'Amministrazione comunale



coinvolta e ad A.R.P.A.V.. Nel caso si rilevassero dei superamenti la ditta dovrà predisporre e presentare al Comune e A.R.P.A.V. un piano di interventi per il rientrare nei limiti di legge;

11. la ditta deve recintare, laddove non già presente ed entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l'area della cava come individuata con linea rossa continua nell'elaborato "1172-02A02-0A - Estratto catastale" in scala 1:2000;
12. la ditta deve apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava cartelli ammonitori di pericolo;
13. la ditta deve porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell'accesso alla cava, un cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:
 - denominazione ed indirizzo completo della cava;
 - ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;
 - estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
 - tipologia del materiale estratto;
 - nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D. Lgs. 624/1996);
 - nominativo del Direttore dei lavori;
14. la ditta deve mantenere una fascia di rispetto non inferiore a di 5 metri tra la recinzione ed il ciglio superiore di scavo;
15. la ditta deve porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
16. la ditta deve effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
17. la ditta deve accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
18. la ditta deve mettere a dimora, laddove non già presente ed entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro della cava in ampliamento, una quinta arborea composta da piante autoctone inserite nell'elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venete, costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori ed effetti dell'attività nonché contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
19. la ditta deve provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
20. la ditta deve provvedere alla manutenzione della vegetazione messa a dimora nell'area della cava fino ad avvenuta dichiarazione di estinzione dell'attività estrattiva;
21. la ditta deve realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscamenti sulle scarpate di cava;



22. la ditta deve mantenere un'inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° rispetto all'orizzontale, fatte salve modeste variazioni, puntuali e momentanee connesse esclusivamente alla modalità di esecuzione dei lavori di scavo;
23. la ditta dovrà realizzare la sagomatura finale delle scarpate di cava con inclinazione non superiore a 25° rispetto all'orizzontale;
24. la ditta, per eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovrà prioritariamente utilizzare materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
 - sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava provenienti da altri ambiti di cava e lavorati all'interno del bacino "CA' CERE" (410.000 mc);
 - terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno della cava (560.000 mc);a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 ovvero di quanto previsto alla tabella art. 3 dell'Allegato 2 del D.M. 46/2019 e per un volume non superiore a 560.000 mc. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;
25. la ditta deve effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
26. la ditta deve assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
27. la ditta deve regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento agli orari di lavoro. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
28. la ditta dovrà rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
29. la ditta dovrà concludere i lavori di estrazione entro 14 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e concludere i lavori di ricomposizione ambientale entro 15 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La ditta dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato, fermo restando che, decorsi i termini stabiliti senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza della ditta, di specifica proroga da parte dell'autorità competente, la procedura di V.I.A. dovrà essere reiterata;
30. la ditta dovrà rinnovare con il Consorzio di Bonifica Veronese l'accordo per lo scarico riversante nella cava per la eventuale raccolta delle acque di piena scaricate dal torrente Lena e fuoriuscenti dal manufatto scaricatore realizzato dal consorzio medesimo;
31. la ditta dovrà subordinare l'inizio della coltivazione del lotto n. 3 all'attestazione di avvenuta ricomposizione ambientale del lotto n. 1;
32. la ditta dovrà condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;



33. la ditta dovrà trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:

- rilievo dello stato di fatto della cava;
- volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione ed utilizzo dello stesso;
- volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall'esterno, accumulato e lavorato in cava.

